

Ultimo comma

CRITERI POCO OGGETTIVI PER L'IVA AL 4% SUGLI EBOOK

di **Paolo Stella Monfredini**

Editoria digitale con aliquota Iva agevolata, ma i criteri restrittivi dettati dal Fisco italiano pongono più di un dubbio.

Il n. 18) della tabella A, II, allegata al Dpr 633/1972, prevede l'aliquota del 4% per una serie di pubblicazioni (tra le quali i giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici). L'Iva del 4% è stata poi estesa alle pubblicazioni diffuse attraverso qualsiasi supporto fisico e tramite mezzi di comunicazione elettronica. La manovra 2015 (comma 667 della legge 190/2014, così come modificato dal comma 637 della legge 208/2015) prevede infatti che, ai fini dell'Iva al 4%, «sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici tutte le pubblicazioni identificate da codice Isbn o Issn e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica».

Peraltro le operazioni di vendita per via elettronica dei prodotti editoriali sono da considerare, ai fini Iva, come prestazioni di servizi, cui non si può applicare il regime speciale ex articolo 74, Dpr 633.

Per avere l'aliquota Iva agevolata del 4%, le Entrate, con un'interpretazione consolidata, ritengono necessario che i prodotti editoriali – oltre al rispetto dei requisiti di registrazione e di identificazione con codice Isbn o Issn –

possiedano ulteriori caratteristiche di contenuto (circolari 328/1997 e 23/E/2014, confermate dall'interpello 850/2021). In particolare, i libri devono essere caratterizzati da una funzione divulgativa e scientifica, mentre i giornali periodici devono possedere un contenuto divulgativo e rispettare una cadenza periodica di uscita.

A ben vedere però gli ulteriori requisiti di contenuto richiesti dalle Entrate non pare siano previsti da alcuna norma nazionale e unionale.

A livello nazionale, oltre ai riferimenti già illustrati, l'articolo 74 del Dpr 633 contiene una definizione di periodici che prevede solo la registrazione degli stessi come pubblicazioni ai sensi della legge 47/1948.

Nel quadro europeo, l'Allegato III alla direttiva del Consiglio 2006/112/Ce, al punto 6), individua i prodotti editoriali per i quali è concessa agli Stati membri dell'Ue la facoltà di applicare un'aliquota ridotta (ai sensi dell'articolo 98, par. 1 e 2, della direttiva IVA). L'attuale formulazione dell'elenco non prevede che i prodotti editoriali posseggano specifici connotati contenutistici. Gli Stati membri possono scegliere quali – tra le varie tipologie di oggetti indicati nell'elenco – abbiano l'aliquota ridotta, ma, per contro, non sono legittimati ad applicare a tali oggetti requisiti supplementari, basati su criteri vaghi o che lascino un ampio margine di valutazione alle autorità fiscali (Corte di giustizia europea, sentenza del 5 settembre 2019 causa C-145/18).

È comprensibile la lettura restrittiva delle Entrate volta a evitare l'abuso dell'aliquota agevolata; nondimeno introdurre un requisito soggettivo quale il contenuto divulgativo o scientifico della pubblicazione produce, a parere di chi scrive, una lesione del principio di certezza del diritto e del principio di neutralità fiscale.